

SPESE MEDICHE PER SINISTRO

Sent. 14.2.13 Trib. RE Dott.ssa Zompì

Le spese mediche inserite in una nota pro forma di un centro fisioterapico sono da risarcire.

Giova sul punto osservare che l'attore ha prodotto la fattura pro forma emessa dal Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione ove sono analiticamente riportati i trattamenti fisioterapici eseguiti sulla persona dell'attore, per un importo di euro X.

Dette spese sono state ritenute "congrue e pertinenti" dal Ctu all'esito delle indagini svolte.

Diveramente da quanto vorrebbe l'appellata detta pre-fattura non costituisce un mero preventivo ma, al contrario, un consuntivo, come si evince dalla dizione riportata in calce al documento ove si legge "le terapie sono state eseguite come da documentazione medica".

D'altra parte, lo stesso giudice di prime cure non ha posto in dubbio il fatto che l'attore si fosse effettivamente sottoposto ai trattamenti descritti nella nota, limitandosi piuttosto ad osservare che non vi era prova dell'esborso delle somme ivi indicate, non avendo il danneggiato prodotto la fattura.

La decisione del primo giudice non può tuttavia essere condivisa, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno patrimoniale postula la prova documentale della relativa spesa, ma non richiede anche la prova dell'avvenuto pagamento, che ben può non essere stato ancora effettuato al momento della sentenza.

In altri termini, la condanna del danneggiante alla rifusione delle spese che costituiscono conseguenza immediata e diretta del sinistro (quali, ad esempio, le spese mediche o le spese di assistenza di un consulente di parte) non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo sufficiente la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass. 3897/85 - Cass. 4357/03).

Ebbene, nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'appellante deve ritenersi sufficiente a provare l'insorgere dell'obbligazione di pagamento nei confronti del centro medico per l'importo esposto nella nota, a nulla rilevando il fatto che non sia stata prodotta in atti la relativa fattura. Le spese sono dovute.